

**Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 febbraio – 29 aprile 2016, n. 8564**

Presidente Napoletano – Relatore Doronzo

Svolgimento del processo

I. La corte d'appello di Perugia, con sentenza depositata il 27 agosto 2010, ha rigettato l'appello proposto da G.P. contro la sentenza resa dal Tribunale di Perugia, di rigetto della sua domanda volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme erroneamente liquidate e corrispostegli dall'INPS a titolo di pensione di anzianità.

2. La Corte ha posto a fondamento della sua decisione: a) l'irripetibilità delle somme, in quanto oggetto di provvedimento di liquidazione provvisoria, alla luce dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412; b) la presumibile insussistenza della buona fede del ricorrente in considerazione della riconoscibilità dell'errore in cui era incorso l'Istituto previdenziale nel liquidare la pensione sulla base di un reddito superiore di dieci volte a quello effettivo; c) in ogni caso, l'irrilevanza della buona fede trattandosi di Indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ.

3. Contro la sentenza il Perugini propone ricorso per cassazione fondato su unico motivo, cui resiste l'INPS con controricorso.

Motivi della decisione

t.- Con l'unico motivo, articolato In violazione di legge (art. 52 comma 2°, I. n. 8811989 e 13 l. n. 412/1991) e omessa, Insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza sostenendo che la Corte non aveva adeguatamente considerato l'irrilevanza della provvisorietà dei provvedimento di liquidazione in ragione del tempo trascorso prima della liquidazione definitiva (cinque anni), idonea a far sorgere nel percettore il legittimo affidamento sull'esattezza delle somme ricevute, nonché l'addebitabilità dell'errore all'INPS, il quale, nonostante fosse in possesso dei dati trasmessi dallo stesso pensionato, aveva calcolato la pensione su di un reddito assai più elevato dell'effettivo (£. 75.880.000 anziché E. 7.588.000).

2. – Il motivo è infondato.

2.1. – L'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificare dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.

Il secondo comma dispone che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.

2.2. – La norma, che trova incontestata applicazione al caso in esame, trattandosi di indebito successivo alla sua entrata in vigore, conferma l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse, già prevista dal r.d. 28/8/1924, n. 1422, art. 80, estendendone l'ambito applicativo, oltre che alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, anche alle pensioni a carico di gestioni obbligatorie e sostitutive, e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per [invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Inoltre, ha eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere all'rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, ed ha esteso la irripetibilità agli errori di qualsiasi natura, non solo a quelli di quantificazione della prestazione previdenziale. Ha quindi introdotto il principio generale dell'irripetibilità delle somme erogate, a prescindere dalla natura dell'errore, e con il solo limite costituito dal dolo dell'assicurato, in presenza del quale l'indebito è senz'altro ripetibile (Cass., 15 giugno 2010, n. 14347; Cass., 3 febbraio 2004, n. 1978).

2.2. – L'art. 52 l.cit. è stato poi modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a tenore del quale, nella parte che qui interessa, “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti

viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.

2.3. – Quest'ultima disposizione è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per la violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in conseguenza della conferita qualificazione di norma di interpretazione autentica, “la quale mira evidentemente a riconoscere efficacia retroattiva alla disposizione impugnata, con evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 (ante riforma), era stata sancita la irripetibilità delle somme percepite in buona fede – nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma risultata poi non dovuta ed in mancanza di dolo -, e pensionati, invece, soggetti alla nuova disposizione nonostante la situazione ad essi facente capo si fosse verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, inoltre, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustrava l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica e avrebbe colpito pensionati a reddito non elevato, i quali avevano destinato alla soddisfazione dei bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite da restituire. Di qui la violazione dell'art. 38 della

Costituzione.

2.3. – La principale novità della norma, una volta epurata dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica e quindi dall'efficacia retroattiva, sta nell'aver introdotto un limite al principio generale della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, costituito dalla necessità che le somme erogate a tale titolo siano oggetto di un provvedimento di attribuzione formale e definitivo e che tale provvedimento sia comunicato al pensionato. Attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso assicurare un miglior contemperamento degli interessi dei pensionati con quelli dell'ente previdenziale (ossia della collettività) ad una gestione più economica delle risorse destinate alla sicurezza sociale.

Per effetto della riforma dell'art. 52 l.cit., dunque, sono escluse dal beneficio dell'irripetibilità tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio.

3. – Nel caso In esame, non è in contestazione che il provvedimento di liquidazione della pensione in favore del Perugini del 5 gennaio 2001 era provvisorio: nella sentenza impugnata si dà atto di tale qualità dell'atto, precisandosi altresì che esso era stato emesso “con riserva esplicita di recupero delle somme corrisposte in eccesso”.

4. Il ricorrente lamenta tuttavia che questa circostanza non sarebbe sufficiente ad escludere l'irripetibilità, dovendosi altresì valutare l'affidamento che il pagamento protrattosi per cinque anni (fino al provvedimento definito del 19 ottobre 2004) avrebbe generato in lui.

5. Ma tale legittimo affidamento – quale espressione dei principi più generali di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati (v. Cass., 9924/2009), immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico quale limite all'attività legislativa ed amministrativa dello Stato (Cass., 17 aprile 2013, n. 9308), e, infine, principio cardine del diritto comunitario (sentenza Typfer del 3 Maggio 1978 causa C-12/77) – è stato escluso dal giudice dei merito che ha ritenuto insussistente, sia pure in termini probabilistici, la buona fede del Perugini, in ragione della riconoscibilità dell'errore di calcolo contenuto nel provvedimento di liquidazione della pensione.

6. La riconoscibilità dell'errore e, quindi, l'assenza di buona fede, impedisce di ravvisare uno degli elementi costitutivi del principio di affidamento, come elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, e rappresentato dall'elemento soggettivo idoneo a rendere l'affidamento “legittimo”, nel senso che “il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta”, (Corte dei conti, 2 luglio 2012, n. 2/2012/QM; v. pure Corte dei Conti, 26 maggio 2011, n. 7/2011/QM, e 7 agosto 2007, n. 7/2007/QM; v. pure Cons. Stato, 24 maggio 2011, n. 2651). Ne consegue che è legittimo e tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo dell'accipiens.

7. Il giudice dei merito ha escluso tale “plausibile convinzione” e il suo apprezzamento, oltre ad assorbire e rendere irrilevante ogni ulteriore questione in merito all'addebitabilità dell'errore, in quanto involge una quaestio facti ed è sorretto da una motivazione congrua e priva di errori logico giuridici, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte.

8. Alla luce di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, ed in difetto dell'autodichiarazione prevista dall'art. 152

disp.att.cod.proc.civ. per l'esenzione dalle spese processuali, le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi e € 2.00,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.